



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 17/12/2015

N. 143

OGGETTO :

Erogazione contributo economico ordinario all'Associazione Produttori Asparago di Santena e Terre del Pianalto - anno 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciassette**, del mese di **dicembre**, alle ore **20** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|------------------------------|-------------------|------------|------------|
| BALDI Ugo | Sindaco | X | |
| GHIO Roberto | Assessore Anziano | X | |
| ROMANO Paolo | Assessore | X | |
| POLLONE Lidia | Assessore | X | |
| MASTROGIOVANNI Walter | Assessore | X | |
| OLLINO Dinamaria | Assessore | X | |
| Totale | | 6 | |

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione contributo economico ordinario all'Associazione Produttori Asparago di Santena e Terre del Pianalto - anno 2015.**

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città Sig. Roberto Ghio così relaziona:

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Premesso che l'Associazione "Produttori Asparago di Santena e Terre del Pianalto" ha presentato in data 26/6/2015 prot. 6769 – allegato al presente atto - la richiesta di contributo economico finalizzato a realizzare diverse iniziative per la promozione degli asparagi, del territorio e delle specialità dell'area compresi i prodotti del paniere della provincia di Torino e il rendiconto del contributo anno 2014;

Nel corso dell'anno 2015 l'associazione prosegue l'azione di promozione del Prodotto Agroalimentare Tradizionale di Santena, tutelandone la tipicità e valorizzando il territorio e la comunità in cui è coltivato. E' stata realizzata l'asparagiaia didattica, nel cortile della Cascina Nuova del Castello Cavour. Ha proseguito la collaborazione con il Comune e l'Ass. Amici della Fondazione Cavour e la Proloco per la realizzazione del mercato tradizionale dell'asparago nell'ambito della Fiera dell'Asparago.

La realizzazione dei progetti comporta un notevole impegno personale dei volontari, che deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione anche dall'intervento economico del Comune;

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo economico ordinario a favore della predetta di €. 2.000,00.

Atteso che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 e s.m.i.;

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione del contributo in quanto, l'Associazione svolge senza fini di lucro, attività che:

- promuovono la diffusione dei prodotti agricoli santenesi, delle Terre del Pianalto e dei prodotti del paniere della Provincia di Torino ;
- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *"le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa "*.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto"*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

*Inoltre secondo il **parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo

ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

DELIBERI

quanto segue:

1. Di autorizzare l'erogazione di un contributo economico all'Associazione Produttori di asparago di Santena e delle Terre del Pinalto,- c.f. 90020620010 – Presidente Sig. Gino Anchisi - di importo pari ad **€. 2.000,00** per la realizzazione delle iniziative e le motivazioni di cui in premessa, assegnando la spesa al **Cap. 2107 "Iniziative a favore dell'agricoltura"** del PEG di cui al corrente esercizio finanziario.
2. Si dà atto che l'Associazione Produttori di asparago di Santena e delle Terre del Pinalto dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.
3. Di allegare sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di contributo ed il rendiconto - prot. n. 6769 del 26/6/2015.
4. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. I provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
6. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il responsabile P.O. Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Bergoglio Ornella.
7. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e
Promozione della Città
Roberto Ghio
f.to Roberto Ghio

IL REDATTORE

Istruttore Amm.vo
Marilena Fabaro
f.to Marilena Fabaro

VISTO:

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Di Rosario
f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**-----

Il Dirigente Servizi al Cittadino e alle Imprese: *f.to Guglielmo Lo Presti*-----

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**-----

Il Responsabile dei Servizi Finanziari : *P 2015/335 f.to Zaccagnino*-----

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO:

f.to Ugo Baldi
(Ugo Baldi)

L'ASSESSORE ANZIANO:

f.to Roberto Ghio
(Roberto Ghio)

IL SEGRETARIO GENERALE:

f.to Giovanni Di Rosario
(Dott. Giovanni Di Rosario)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 21/12/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Catia Campaci)
